

	Statuto APS	
	Art. 1 - Denominazione	
	È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "Legambiente Circolo di Cuneo APS", Associazione di Promozione Sociale. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.	
	L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'associazione utilizza altresì nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo equivalente "ONLUS".	
	Art. 2 - Sede	
	L'Associazione, ha sede legale a Cuneo in Via Torre Frati n°36. L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci. Ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statutari di Legambiente Nazionale, utilizzando la tessera nazionale quale tessera sociale, attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa. Il Circolo costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regiona-	

	le, territorialmente competente, di Legambiente Nazionale; il circolo gode	
	di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce mediante	
	affiliazione a Legambiente Nazionale.	
	La durata dell'associazione è illimitata.	
	Art. 3 - Autonomia e assenza scopo di lucro	
	È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di catego-	
	ria, ovvero di tutela economica degli associati. L'associazione non persegue	
	scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungesse-	
	ro degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte	
	previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati	
	nell'associazione al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dello	
	svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. Tutte le	
	attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e di-	
	gnità degli associati.	
	Art. 4 - Attività di interesse generale	
	L'associazione viene costituita al fine di svolgere:	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramen-	
	to delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e ra-	
	zionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, e-	
	sercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urba-	
	ni, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e pre-	
	venzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991,	
	- n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n.	
	117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3	
	agosto 2018;	

	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5	
	- lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività	

di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- protezione civile ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'associazione svolge l'attività di cui sopra a favore degli associati, loro familiari o terzi.

Art. 5 - Modalità per raggiungimento finalità.

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si

sviluppano con le seguenti attività:

A) promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare pro-

	muovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associa-	
	zioni, servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela	
	dell'ambiente, degli animali e della salute;	
	B) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni	
	monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi im-	
	pianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti natu-	
	rali;	
	C) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di	
	strutture urbane, il rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il	
	recupero di terre incolte, il disinguinamento di zone agricole ed industria-	
	lizzate;	
	D) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti	
	anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesi-	
	mi;	
	E) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffon-	
	dere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; pro-	
	muovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, coopera-	
	tive e movimenti organizzati;	
	F) promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela	
	e la cura della salute umana e del benessere animale;	
	G) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali	
	volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di	
	prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri o	
	bibite;	

H) promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendere per tutto l'arco della vita, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale ed alla cittadinanza attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile;

I) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;

L) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.

M) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e monitoraggio, in difesa degli animali (d'affezione o di allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al

cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti l'Associazione si può avvalere della consulenza e supporto del Comitato Scientifico e degli avvocati del Centro di Azione Giuridica (CeAG) di Legambiente.

Art. 6 - Attività secondarie e strumentali

L'associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

Art. 7 - Soci

L'associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà

presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

Art.8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti: il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;

a) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;

b) il diritto di recedere dall'Associazione.

I soci e gli aderenti hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ciascun socio può esprimere un solo voto i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; (ciascun associato non può essere delegato da più di cinque soci) a ciascun socio può essere conferito un massimo di cinque deleghe.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ammissione a socio lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.

La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;

c) per morosità nel pagamento della quota associativa;

d) per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio. Si perde la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale o delle delibere dell'Assemblea del circolo, o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi.

Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno del Circolo e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo del Circolo al Collegio dei Garanti nazionale di Legambiente con le modalità previste dallo statuto nazionale di Legambiente.

Art. 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) Organo di controllo;

f) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

Art.10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di cinque deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,
- d) nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- e) nomina e revoca quando previsto l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art.8 del presente
statuto;

i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e
mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussio-
ni, leasing e affidamenti bancari;

k) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e stru-
mentali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scio-
glimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la
trasformazione, la fusione o la scissione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costi-
tuita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. È consentita l'espressione del vo-
to per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di cinque de-
leghe. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio,
l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre
quarti dei soci.

Art.11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri compresi il Presidente e
il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 4 anni e i
suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia ma-
teria su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo

dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno. È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;

f) approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;

g) conferisce procure generali e speciali;

h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

l) delibera in ordine all'esclusione dei soci;

m) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

n) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della

firma sociale. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a

rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle

liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e

amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi

	poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso	
	di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente	
	che è eletto tra i soci. In casi di oggettiva necessità può adottare provve-	
	dimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qua-	
	lora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provve-	
	dimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare	
	conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo	
	può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea	
	dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e	
	mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni,	
	leasing e affidamenti bancari.	
	Art. 13 - Vicepresidente	
	Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o	
	impedimento. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.	
	Art. 14 - Il Segretario	
	Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segreta-	
	rio è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio	
	Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla	
	sua custodia unitamente al libro soci.	
	Art. 15 - Il Tesoriere	
	Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere	
	avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio tra-	
	scorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio	

Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione

dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

Art. 16 - Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi conse-

cutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017,

nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora

l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere

eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere

scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli

albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esper-

ti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universita-

ri di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che

non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è

composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia

soci che nonsoci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente de-

vono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, orga-

no monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di

ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per 4

esercizi e può essere rieletto. L'organo di controllo vigila sull'osservanza

della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui

non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui	
	al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed	
	integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi mo-	
	mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art.17 - Organo di Revisione Legale dei conti	
	L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del	
	Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o	
	una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore	
	legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un	
	componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto	
	nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in	
	carica 4 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito	
	di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esa-	
	minare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompa-	
	gnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle	
	riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività	
	dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel	
	libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate an-	
	che le relazioni ai bilanci.	
	Art. 18 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio	

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati.

Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comun-

que denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del

D.Lgs. n. 117/2017. Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situa-

zione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione

dell'attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica

descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane af-

fisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'As-

semblea. In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta

dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio

di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario,

con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'associazione e dalla re-

lazione di missione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facol-

tà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vi-

gente in materia.

Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assem-

blea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 19 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riuni-

sce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passi-

ività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto

dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo

dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Nelle more

dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere

richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 8

del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Leg-

ge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 20 - Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente

statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e

dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

Art. 21 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione

dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno ef-

ficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso

Registro.

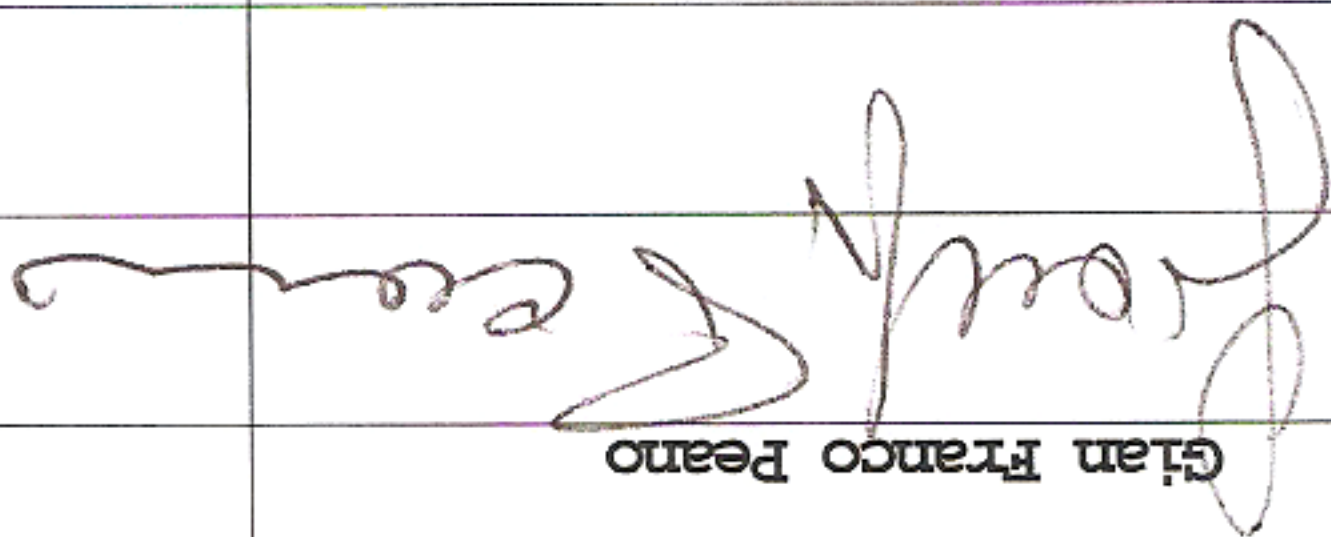
Cuneo 30 maggio 2019

IL PRESIDENTE



Bruno Piacenza

IL SEGRETARIO



Gian Franco Peano

AGENZIA REGIONALE - DIREZIONE Provinciale di Cuneo

13 GIU. 2019

2018

2000

Esate Euro

